

## DICHIARAZIONI

---

### **Modello Redditi errato o non presentato: come rimediare**

di **Federica Furlani**

Decorso il termine del **31 ottobre** per la presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Irap relative all'esercizio 2017, come possiamo rimediare ad eventuali **errori** commessi nella compilazione dei modelli dichiarativi? E se le dichiarazioni non sono state trasmesse entro il termine previsto?

Per quanto riguarda la **mancata presentazione della dichiarazione nel termine previsto**, il contribuente, grazie al ravvedimento operoso ([articolo 13, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 472/1997](#)), entro **90 giorni dalla scadenza** prevista per la presentazione, può **sanare** autonomamente la sua posizione.

Dovrà presentare il modello necessariamente entro il prossimo **29 gennaio 2019**, senza particolari annotazioni sul frontespizio, e la dichiarazione verrà definita come **tardiva**, presentata cioè entro i successivi 90 giorni dalla scadenza, ma **valida** a tutti gli effetti.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione della sanzione ridotta dovuta **pari a € 25 euro** (1/10 di € 250) per ciascuna dichiarazione non presentata, da versarsi utilizzando il codice tributo **"8911"**.

**Decorso il termine di 90 giorni** la dichiarazione è considerata a tutti gli effetti **omessa**, pur costituendo titolo per la riscossione dell'imposta dovuta, e non è più possibile effettuare la regolarizzazione.

È tuttavia sempre necessario distinguere se **ritardo** nella trasmissione della dichiarazione deve essere attribuito al **contribuente** o all'**intermediario**.

Nel primo caso, l'**intermediario** ha assunto l'impegno alla trasmissione telematica **dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione** (ad esempio il 6 novembre): tale data dovrà essere indicata come **"data dell'impegno"** sul frontespizio della dichiarazione e l'intermediario dovrà avere cura nell'effettuare poi l'invio. Nel contempo il **contribuente** provvederà al versamento della citata **sanzione** di € 25 per ogni dichiarazione presentata in ritardo, che si considererà valida a tutti gli effetti.

Se invece l'intermediario **ha assunto l'impegno alla trasmissione nei termini** ma poi non vi ha provveduto per qualunque motivazione, oltre alla regolarizzazione con pagamento della sanzione da parte del contribuente, l'**intermediario** deve **regolarizzare** con autonomo ravvedimento anche la **propria violazione di tardiva trasmissione telematica**.

In tal caso dovrà provvedere al versamento, tramite **modello F24** intestato all'**intermediario** stesso, della **sanzione ridotta pari a € 51** utilizzando il codice tributo **"8924"**.

Una volta trasmessa la dichiarazione, entro i termini di scadenza o nei 90 giorni successivi, è inoltre sempre possibile **correggere o integrare** la stessa, presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una **nuova dichiarazione** completa in tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione, indicando l'apposito codice nella casella del frontespizio denominata **"Dichiarazione integrativa"**.

**Presupposto** fondamentale per poter presentare una dichiarazione integrativa, è che sia stata validamente presentata quella originaria.

Per quanto riguarda i termini, le dichiarazioni dei redditi e dell'Irap (e dei sostituti d'imposta) possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, e quindi sia in caso di **integrativa a favore del Fisco** sia a **favore del contribuente**, mediante successiva dichiarazione da presentare entro il termine di decadenza previsto per l'accertamento della relativa annualità, ovvero entro il **31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere ([articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998](#)).

Nella casella **"dichiarazione integrativa" del Frontespizio del modello dichiarativo** va pertanto indicato il **codice 1**, che corrisponde alla fattispecie descritta.

L'eventuale credito che emerge dalla dichiarazione a favore presentata dal contribuente, che deriva dal minor debito o dal maggior credito d'imposta, può essere utilizzato in **compensazione**, ai sensi dell'[articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998](#), secondo le **regole ordinarie**:

- se la dichiarazione integrativa è presentata **entro il termine** prescritto per la presentazione della dichiarazione **relativa al periodo di imposta successivo**;
- in ogni caso nell'ipotesi di correzione di errori contabili relativi alla **competenza temporale**.

Se invece la dichiarazione integrativa a favore è presentata **oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo**, il relativo credito può essere **utilizzato in compensazione** nel modello F24 per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

In ogni caso, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa, andrà indicato nel **quadro DI** il credito derivante dal minor debito o

dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.



Seminario di specializzazione  
**LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E  
L'ORGANIZZAZIONE DI STUDIO**  
[Scopri le sedi in programmazione >](#)